

Bruxelles, 10 aprile 2017
(OR. en)

8190/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0072 (NLE)**

**UD 104
MED 26
COMER 52**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 aprile 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 162 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 162 final.

All.: COM(2017) 162 final



Bruxelles, 6.4.2017
COM(2017) 162 final

2017/0072 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ (“la convenzione”) stabilisce disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

L’articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione, purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali. A tal fine, l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della convenzione impone ai terzi di presentare una domanda scritta di adesione presso il depositario della convenzione stessa, che a sua volta deve presentare la domanda al comitato misto per il successivo esame. L’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione stabilisce che, ai fini della convenzione, per “terzi” si intende qualsiasi paese o territorio limitrofo che non è una parte contraente.

Il 12 settembre 2016 l’Ucraina ha presentato presso il depositario della convenzione (il Segretariato generale del Consiglio dell’UE) una domanda scritta di adesione alla convenzione.

Le autorità ucraine hanno confermato che l’Ucraina ha concluso accordi di libero scambio con diverse parti contraenti, tra cui l’UE, gli stati EFTA, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Montenegro. Di conseguenza, l’Ucraina soddisfa le condizioni per diventare parte contraente di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.

La domanda dovrebbe pertanto essere presentata al comitato misto della convenzione in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della stessa convenzione, ai fini dell’adozione di una decisione che inviti l’Ucraina ad aderire alla convenzione. La posizione che l’Unione europea è tenuta ad adottare in seno al comitato misto deve essere stabilita dal Consiglio.

Secondo la Commissione, l’adesione dell’Ucraina non richiede l’adozione delle misure transitorie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della convenzione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della decisione del Consiglio è l’articolo 207 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

L’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prevede che quando un organo istituito da un accordo internazionale deve adottare atti che hanno effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione.

¹ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

La decisione che deve essere adottata dal comitato misto della convenzione rientra nell'ambito di applicazione di detta disposizione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le parti contraenti della convenzione e gli Stati membri sono stati informati della domanda presentata dall'Ucraina nel corso della riunione del comitato misto della convenzione tenutasi il 28 settembre 2016.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stato inoltre necessario effettuare una valutazione d'impatto, poiché l'adesione di terzi alla convenzione è soggetta unicamente alla condizione dell'esistenza di un accordo di libero scambio in vigore con almeno una parte contraente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") che stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti è entrata in vigore il 1° dicembre 2012.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione, purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
- (3) A tal fine, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della convenzione impone ai terzi di presentare una domanda scritta di adesione presso il depositario della convenzione stessa, che a sua volta deve presentare la domanda al comitato misto per il successivo esame.
- (4) Il 12 settembre 2016 l'Ucraina ha presentato presso il depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.
- (5) L'Ucraina ha sottoscritto un accordo di libero scambio con diversi parti contraenti della convenzione e soddisfa pertanto la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.
- (6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, il comitato misto adotta, mediante decisione, inviti ai terzi ad aderire alla convenzione.
- (7) In seno al comitato misto l'Unione europea dovrebbe adottare la posizione di votare a favore di una decisione che inviti l'Ucraina ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea è tenuta ad adottare in seno al comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee riguardo alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*